

**Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo (legge sull'asilo; LAsi);

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

Art. 1 Disposizioni generali
(art. 71 LStr)

Art. 2 Portata dell'aiuto all'esecuzione
(art. 71 lett. a LStr)

Art. 4a Convenzioni con autorità estere
(art. 48a LOGA)

Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché all'aiuto al ritorno e alla reintegrazione.

¹ RS 142.281

² RS 142.20

³ RS 142.31

⁴ RS 172.010

Art. 5 Organizzazione della partenza
(art. 71 lett. b LStr)

Art. 6 Collaborazione con il DFAE
(art. 71a lett. c LStr)

Art. 11 cpv. 2

² L'Ufficio federale può concludere con le competenti autorità degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell'infrastruttura all'aeroporto. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato dell'Ufficio federale sono conteggiate direttamente con quest'ultimo.

Art. 15 cpv. 1, 2 (nuovo) e 3 (abrogato)

¹ Se è ordinata la carcerazione giusta gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata dell'arresto di dodici ore è versato un importo forfettario di xxx franchi per giorno⁵.

² L'Ufficio federale può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione giusta l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr. L'indennizzo finanziario è retto dal capoverso 1.

³ *Abrogato*

Titolo precedente l'art. 15a

Sezione 1a: Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive

Art. 15a

Abrogato

Art. 15b

Abrogato

Art. 15c

Abrogato

⁵ L'ammontare dell'importo forfettario è tuttora oggetto di trattative con le conferenze interessate (CCDGP e CDAS). I Cantoni saranno informati dei risultati e invitati a prendere posizione in merito.

Art. 15d

Abrogato

Art. 15e Rilevamento di dati

(art. 73, 75-78 LStr)

Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri trasmettono all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'ordine di carcerazione giusta gli articoli 73, 75-78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri:

- a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata della carcerazione nei singoli casi;
- b. il numero dei rinvii;
- c. il numero dei rilasci in libertà;
- d. la cittadinanza delle persone incarcerate;
- e. il sesso e l'età delle persone incarcerate.

Art. 16 Competenza

L'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStr non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17 cpv. 1, cpv. 2 secondo periodo

¹ Se l'Ufficio federale ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

² Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.

Art. 18 Rifugiati ammessi provvisoriamente

Per lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e gli standard dell'aiuto sociale si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Art. 19

Abrogato

Art. 20 cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 ultimo periodo, cpv. 4^{bis} (nuovo)

^{1bis} Se le persone ammesse provvisoriamente non depositano i loro documenti di viaggio, questi possono essere confiscati dall'Ufficio federale. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL.

² Esso attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

^{4bis} Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, il loro permesso F alla competente autorità cantonale per proroga.

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Abrogato

Art. 24 Ricongiungimento familiare
(art. 85 cpv. 7 LStr)

La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall'articolo 74 dell'ordinanza del xx.xx.xxxx sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Art. 25

Abrogato

Art. 26 Revoca dell'ammissione provvisoria

¹L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all'Ufficio federale le circostanze idonee a sostenere la revoca dell'ammissione provvisoria.

²L'Ufficio federale può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiti i presupposti per la disposizione della stessa giusta l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr. Se la sua decisione non si fonda su una richiesta dell'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, deve prima consultare quest'ultima.

³L'Ufficio federale fissa un termine di partenza adeguato a meno che non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

Art. 26a (nuovo) Estinzione dell'ammissione provvisoria

L'ammissione provvisoria si estingue giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:

- a. deposita una domanda d'asilo in un altro Stato;
- b. ottiene un regolamento del soggiorno in un altro Stato;
- c. soggiorna per oltre trenta giorni all'estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004⁶ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
- d. è tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004⁷ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
- e. si sofferma all'estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004⁸ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
- f. notifica la propria partenza e lascia il Paese.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ RS 143.5

⁷ RS 143.5

⁸ RS 143.5